

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza**

**Modifica del 17 luglio 2006**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 2004 e del 14 gennaio 2005<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, sono modificati come segue:

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai sensi del capoversi 3 e 4 a tutti i datori di lavoro del settore dei servizi di sicurezza privati con almeno 20 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e i loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi:

- a. sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto valori (esclusa la gestione dei valori);
- b. servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico), gestione dei valori.

<sup>1</sup> FF 2004 655–656

